

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 25

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

(GU n.40 del 5-10-2013)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 24 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di base» sono soppresse; dopo le parole: «art. 6» sono inserite le seguenti: «o nei Distretti sociali di cui all'art. 9» e le parole: «, o avvalendosi della Comunita' Montana» sono soppresse.

2. Il primo capoverso del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso.

3. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e dell'UNCEM» sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 12/2006

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «(Ambito Territoriale Sociale)».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di base» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Conferenza di Distretto» e le parole: «l'Ambito Territoriale Sociale coincida con la Comunita' Montana, oppure fatto salvo il caso in cui la Regione, sentita la Conferenza dei Sindaci, decida apposita deroga motivata.» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione riconosca particolari motivate situazioni.».

Art. 3

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«1. L'Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali e puo' rappresentare

anche il punto decentrato delle attivita' sociosanitarie, sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto Sociosanitario.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Lo Sportello di Cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'Ambito Territoriale Sociale si».

Art. 4

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 12/2006

1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

Art. 5

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Distretto Sociale). - 1. Il Distretto Sociale rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi sociali organizzativamente complessi o per i quali il Distretto e' la dimensione territoriale ottimale.

2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali e' affidata al Direttore del Distretto Sociale che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile.

3. I confini territoriali del Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2006

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Distretto Sociosanitario). - 1. Il Distretto Sociosanitario e' l'insieme del Distretto Sociale di cui all'art. 9 e del Distretto sanitario di cui all'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le seguenti prestazioni:

a) sociali di cui all'art. 22 della legge n. 328/2000, dove si integrano le funzioni sociali e sanitarie nell'area sociosanitaria;

b) sociosanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) sanitarie di cui all'art. 3-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Conferenza di Distretto individua al suo interno un Comune capofila delegato alla gestione delle prestazioni di propria competenza.

4. Per garantire l'operativita' dell'integrazione sociosanitaria le ASL e i Comuni stipulano una convenzione secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

5. Per le attivita' sociosanitarie il Direttore di Distretto Sanitario e il Direttore di Distretto Sociale operano d'intesa costituendo l'Unita' Distrettuale.

6. L'Unita' Distrettuale assicura l'operativita' integrata nell'area sociosanitaria avvalendosi del Comitato Distrettuale di cui all'art. 34, comma 7, della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, delle Unita' di Valutazione Multidisciplinari e delle Unita' integrate di lavoro sociosanitarie.

7. Per le funzioni sociosanitarie, l'ASL e i Comuni definiscono i rispettivi budget e i criteri di compartecipazione alla spesa.

8. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalita' applicative del presente articolo.».

Art. 7

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 12/2006

1. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza di Distretto».

2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. I Sindaci dei Comuni compresi nella delimitazione territoriale di ogni Distretto Sociosanitario costituiscono la Conferenza di Distretto. Il Presidente della Conferenza e' il Sindaco del Comune capofila che e' rappresentato dal Comune piu' popoloso salvo diversi accordi raggiunti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto e che rappresentino almeno la meta' piu' uno della popolazione del territorio distrettuale. Il Presidente si avvale di un esecutivo composto dai Presidenti delle Conferenze di Ambito. La Conferenza di Distretto ha sede presso il Comune capofila. I Sindaci possono delegare permanentemente l'Assessore competente in materia.».

3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «al Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «alla Conferenza di Distretto».

4. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza di Distretto» e dopo la parola: «Direttore» sono inserite le seguenti: «di Distretto».

5. Ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza di Distretto».

Art. 8

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«2. La Conferenza dei Sindaci, per garantire omogeneita' di programmazione sul territorio di competenza, particolarmente per le attivita' sovradistrettuali, si avvale di un Comitato di Rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti della Conferenze di Distretto. La Conferenza dei Sindaci si avvale anche del supporto di un Coordinamento tecnico composto da uno dei Direttori di Distretto Sociale nominato dal Comitato di Rappresentanza, dal Direttore sanitario della ASL o suo delegato e da un operatore tecnico-amministrativo.».

Art. 9

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 12/2006

1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 10

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «alle Conferenze di Distretto».

Art. 11

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «il Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza di Distretto» e le parole: «Direttore Sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di Distretto Sociale».

2. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Direttore Sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di Distretto Sociale» e la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque».

3. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Direttore Sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di Distretto Sociale» e le parole: «del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «della Conferenza di Distretto».

4. Al comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «coordinatore sociale scelto tra i Direttori dei Distretti afferenti alla stessa ASL» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento tecnico di cui all'art. 12, comma 2».

Art. 12

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dei Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle Conferenze di Distretto».

Art. 13

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Comitato dei Sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza di Distretto».

2. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «il Comitato dei Sindaci del Distretto» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza di Distretto» e le parole: «Distretto Sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Distretto Sociale».

Art. 14

Abrogazione dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2006

1. L'art. 27 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

Art. 15

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2006 e

successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«1. Lo Sportello Integrato Sociosanitario garantisce l'accesso unificato alle prestazioni integrate.».

2. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «presso gli Sportelli di Cittadinanza collocati» sono soppresse.

3. I commi 4 e 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 16

Modifica all'art. 54 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e di Ambito» sono soppresse.

Art. 17

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 luglio 2013

BURLANDO

(Omissis).